

Penitenzieria apostolica

XXXV Corso sul foro interno

(24-28 marzo 2025)

Il sigillo sacramentale e il segreto. Il rapporto tra foro interno e foro esterno

Sommario: 1. Il sigillo sacramentale; origine e significato del termine; can. 983 CIC (733 CCEO); 1.1 Un po' di storia; 1.2 Il fondamento; 1.3 Elementi del sigillo. 2. Il segreto. 3. La violazione del sigillo; 3.1 Violazione diretta e indiretta; 3.2 la necessità del dolo; 3.3 indicazioni pratiche per il confessore. 4. Esiste un diritto del penitente a gestire il sigillo? 5. Tutela penale della inviolabilità; 5.1 Violazione diretta e indiretta; 5.2 Violazione del segreto; 5.3 Captazione o divulgazione. 6. Altre forme di tutela; 6.1 Proibizione di usare le conoscenze acquisite in confessione, in particolare per il governo; 6.2 Proibizione di chiedere il parere del confessore nei cammini formativi; 6.3 Proibizione di confessare seminaristi, novizi, alunni; 6.4 Incapacità ad essere testimoni. 7. Il sigillo e gli abusi in ambito di pedofilia. Conclusione

Premesse

Limiti della riflessione dettati anche da tematiche comuni ad altre relazioni. Due premesse su terminologia in ambito di segretezza e in modo specifico segreto ministeriale e sacramentale.

a) La terminologia

Se in ogni società umana si pone la necessità, anche in ambito legislativo, di distinguere bene quando è meglio tacere e quando invece parlare, nella Chiesa tale problema lo ritroviamo oggetto di saggi insegnamenti già veterotestamentari¹. La canonistica continua ad utilizzare la nozione di “segreto” come contenitore generale all’interno del quale il “sigillo sacramentale” trova la sua collocazione². Da notare che si ricorre spesso, soprattutto nel parlare comune, ad una sovrapposizione di termini che non aiutano la univocità di significato. Così ad esempio: trasparenza, autonomia, segreto, privacy, riserbo, vita privata, riservatezza, ecc. Lo stesso termine “segreto” non gode di buona fama, esso «rimanda immediatamente a due ambiti propri del contesto culturale attuale: da una parte a qualcosa da nascondere, dall’altra parte ad un bene da proteggere. L’obbligo di conservare il segreto può dunque essere letto in negativo come una volontà di mascherare o non rivelare cose di interesse comune, oppure in positivo come esigenza morale di preservare la buona fama, l’intimità, la dignità delle persone»³ Si impone sempre più come una necessità la revisione del vocabolario «perché c’è di mezzo la comunicabilità del proprio messaggio. D’altronde già nella terminologia codiciale e, più ancora, nella produzione canonica recente si rinvengono abbondanti spunti e variazioni terminologiche che possono ispirare un nuovo vocabolario»⁴.

¹ Cf. *Qoelet*, 3, 7.

² Tra l’ampia bibliografia cf. U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, “Periodica” 107 (2018) 465-492; M. VISIOLI, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, “Ius missionale”, 14 (2020) 177-208; Id., *Il dovere ecclesiale del segreto*, “Ius Ecclesiae” 36 (2024) 437-458; D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, Eupress FTL 2008; l’ampio e ricco studio di G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, “Jus-online” 1/2020, 31-222: 31-37.

³ M. VISIOLI, *Questioni relative al segreto pontificio*, 177.

⁴ G.P. MONTINI, *La Chiesa tra l’impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della giornata di studio*, “Periodica” 107 (2018) 537-543: 539.

b) Segreto ministeriale e non professionale: foro interno *extrasacramentale*.

Si tratta di due terminologie tra quelle maggiormente utilizzate negli ordinamenti civili e nell'ordinamento canonico per individuare un ambito di riservatezza al di fuori del sacramento della confessione. Rinvio ad altre relazioni del Corso e alla Nota della Penitenzieria Apostolica⁵.

1. Il sigillo sacramentale

L'origine dell'uso del termine "sigillo" in riferimento al sacramento della penitenza la si ritrova nell'analogia con il sigillo che veniva apposto sulle lettere e su documenti che si voleva restassero segreti⁶.

Il suo significato affonda le radici nella dimensione spirituale del rapporto con Dio che nella confessione trova un suo momento particolare. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, trattando della riservatezza tipica di quel sacramento, afferma che «questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il "sigillo sacramentale", poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane "sigillato" dal sacramento»⁷. Questa ultima espressione indica chiaramente l'assoluta inviolabilità della materia sacramentale non tanto in relazione al penitente e al suo diritto all'intimità, ma per la valenza teologica del sigillo «que lo sitúa en una particular dimensión de "dialogo" con la misericordia de Dios que actúa a través de la ministerialidad de la Iglesia en la persona del confesor»⁸. Superato ormai l'equivoca denominazione di *sigillo confessionale*⁹, con il termine *sigillo sacramentale* ci si riferisce ad un ambito ormai ben delimitato e chiarito nella normativa codiciale, al can. 983 § 1 (CCEO can. 733 § 1) innovando rispetto al CIC17 con la distinzione con il segreto di cui si tratta nel secondo paragrafo:

Can. 983 — § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.

1.1. Un po' di storia

La vicenda storica del sacramento della penitenza mostra come il suo progredire nella forma cosiddetta privata abbia favorito lo sviluppo della inviolabilità del sigillo¹⁰. Lungo i secoli, infatti, l'ordinamento canonico è andato sviluppando con alterne vicende una normativa sull'ambito della inviolabilità della confessione che ha fatto da supporto anche alla materia del segreto professionale

⁵ PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Nota de pondere Fori interni et inviolabilitatis sigilli sacramentalis*, (01.07.2019), AAS 111 (2019), 1213-1221, d'ora in poi *Nota*.

⁶ «Nam sicuti litterae, quarum obiectum occultum manere debet, sigillo clauduntur et obsignantur, ita quae dicta fuerunt in confessione, hac obligatione clausa et ceteris omnino abscondita manent», F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, *De Poenitentia*, 1963⁷, 567, n. 583; nella nota il Cappello cita: Suarez, disp. 33, sect. 1, n. 1; Lugo, disp. 23, n. 3; Noldin III, n. 406.

⁷ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1467

⁸ D. CITO, «Sigilo sacramental», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012307-310: 307.

⁹ Non tutto ciò che si dice nel confessionale, infatti, è soggetto al sigillo.

¹⁰ Un breve ma esauriente e documentato studio di recente: V. TIRIMANNA, *A brief history and theology of the sacrament of reconciliation. A Study with References to the Seal of Confession*, "Periodica" 109 (2020) 549-580; l'autore così scrive nelle conclusioni: «since the ninth century (when individual, private confession was gradually becoming the accepted norm of ecclesial reconciliation), the Church has been consistent in its teaching on the inviolability of the Seal of Confession though the theological/juridical arguments for it had varied vastly and unevenly at different stages of history», *ibidem*, 579.

diversamente disciplinata negli ordinamenti civili¹¹. La difesa dello spazio sacro da parte della Chiesa, infatti, è storicamente alla base del moderno stato liberale e della stessa laicità dello Stato¹². Per la storia del sigillo ci limitiamo qui ad un rapido accenno ad alcuni dati della storia. Resta una pietra miliare il Concilio Lateranense IV, nel 1215, che riprendeva precedenti pronunciamenti tra cui una decisione di Gregorio Magno. Il testo conciliare è poi la fonte della normativa canonica sia nel precedente come nel vigente codice. Stabilisce il Concilio al capitolo 21¹³:

De confessione facienda et non revelanda a sacerdote, et saltem in Pascha communicando
De obligationibus confessarii – [...] Caveat autem omnino, ne verbo aut signo aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem: sed si prudentiore consilio indigerit, illud absque ulla expressione personae caute requirat, quoniam qui peccatum in paenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam paenitentiam in arctum monasterium detruendum

Su tali principi si è consolidata la assoluta separazione tra foro interno ed esterno¹⁴ che «nella tradizione del cristianesimo medievale aveva elaborato da tempo i criteri opportuni per evitare sovrapposizioni. La stessa distinzione tra confessore ed inquisitore poggiava su quei fondamenti»¹⁵, anche se non va taciuto che spesso le tre funzioni – predicazione, confessione, inquisizione – venivano esercitate dalla stessa persona¹⁶. Purtroppo sull'utilizzo delle conoscenze avute in confessione non vi è stato nel tempo unanimità nella dottrina, sebbene difficilmente si ritrovino autori che avrebbero permesso esplicitamente la violazione del sigillo; in ogni caso la posizione più permissiva veniva riconosciuta anche origine di confusione e divergenze¹⁷. Autorità indiscussa e successivamente sempre citata a sostegno della tesi è quella di Tommaso il quale più volte e in diversi contesti individua il principio secondo cui il confessore tiene il posto di Dio per cui «illud autem quod sub confessione scitur, est quasi nescitum, cum non sciat ut homo, sed ut Deus»¹⁸. L'affermarsi dell'assoluto principio della inviolabilità del sigillo è stato poi certamente aiutato anche dalla recuperata difesa della dignità della persona umana; la ricerca del suo bene è diventato un fine prevalente anche in confessione dove in alcuni periodi della storia forse veniva sacrificato a beneficio di altri fini. La salvezza dell'anima

¹¹ «Il fatto che pressoché tutti gli ordinamenti democratici assicurino una certa forma di tutela al segreto professionale, anche attraverso l'esonero di alcune categorie di persone dall'obbligo di deporre in sede giudiziaria o accordano loro la facoltà di astenersene, dice l'interesse non meramente privato ma pubblico, ovvero di bene comune, soggiacente a questa materia», R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 26 (2013) 9-54: 27.

¹² Cf. P. PRODI, *Tra legge e coscienza. Trasformazioni dell'obbedienza dal Medioevo all'età moderna*, Conferenza tenuta il 29 novembre 2005 alla "Fondazione Collegio San Carlo", testo consultabile online nel sito della Fondazione.

¹³ H. DENZINGER-P. HÜNERMANN, *Enchiridion Symbolorum*, 814.

¹⁴ Utilizziamo questa terminologia, ma con tutte le riserve espresse dagli autori; cf. tra gli altri J.I. ARRIETA, *Il foro interno: natura e regime giuridico*, in "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, ed. J. Kowal-J. Llobell, III, Città del Vaticano, 1249-1266: di recente C-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Modena 2020.

¹⁵ A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 2009, 476.

¹⁶ «Predicazione, penitenza sacramentale e repressione 'giudiziaria' di componenti ereticali si erano infatti sperimentate e spese nel Basso Medioevo attraverso la specializzazione dei membri degli ordini mendicanti; le tre funzioni di predicare, confessare ed inquisire erano state parimenti praticate e teoricamente lavorate dai frati che ne erano stati agenti e protagonisti: sono aspetti compresenti e perfettamente collegati nella prospettiva della christianitas basso medievale», L. PELLEGRINI, *Predicazione, penitenza e confessione nell'Italia del Quattrocento*, in *Penitenza e Penitenzieria tra Umanesimo e Rinascimento. Dottrine e prassi dal Trecento agli inizi dell'Età moderna (1300-1517)*, ed. A. Manfredi-R. Rusconi-M. Sodi Città del Vaticano 2014, 276.

¹⁷ «Iste abusus scientiae referri potest et a non nullis auctoribus refertur ad quandam latius dictam sigilli violationem. Parum accurati modi loquendi non modicam in hac materia confusionem induxerunt, et variis controversiis occasionem dederunt», A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome*, n. 168.

¹⁸ *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, Lib. IV, dist. 14-23, Bologna 1999, vol. 8, 880.

recuperata *suprema lex* e la rivalutazione della dimensione sacramentale del sigillo sono tra i motivi che possono essere portati a giustificazione del progressivo affermarsi della assoluta inviolabilità del sigillo.

Uno sviluppo analogo, non esente da iniziali pratiche contrarie, si registra in merito alla disciplina penitenziale delle Chiese orientali. Soprattutto per quanto riguarda i tempi più antichi, dei monasteri in Oriente, dove gli egumeni amministravano il sacramento e intervenivano anche in foro esterno. Nel IV secolo, comunque, pur restando in alcuni casi in vigore la pubblica confessione e la pubblica penitenza, si riaffermava il principio della confessione segreta e così della penitenza.

1.2. Il fondamento

Moralisti e canonisti hanno tradizionalmente fondato il sigillo sacramentale su due ordini di obbligazioni: *ex iustitia* ed *ex religione*¹⁹. Il primo configura il sigillo nell'ottica del segreto commesso, quasi un contratto sebbene implicito tra penitente e confessore. Con il secondo si evidenzia, invece, la caratteristica propria della inviolabilità del sigillo trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un atto di culto.

1.3. Elementi del sigillo

Come già sicura dottrina aveva da tempo avvertito, il sigillo sacramentale non nasce dalla mera intenzione del sacramento²⁰ perché deve trattarsi della confessione sacramentale dove, pertanto, il penitente si accosta allo scopo di ottenere l'assoluzione. Non c'è confessione e, pertanto, non vi è violazione del sigillo quando ci si rivolge ad un laico o ad un sacerdote che si sa essere privo di facoltà, oppure si va al confessionale dichiaratamente per un consiglio o per altri scopi²¹. Così risalta la natura sacrale del sigillo in considerazione che non c'è obbligo nel caso «de una confesión claramente simulada o cuando la fingida confesión se haya hecho con el fin de extorsionar o amenazar al confesor o a terceros»²². Gli autori, soprattutto nel passato, si erano diversificati sostenendo alcuni che anche un laico o un chierico non sacerdote sarebbero soggetti al sigillo, mentre altri difendevano e difendono il contrario²³. Resta comunque innegabile che il laico se non è tenuto al sigillo è tenuto al segreto naturale connesso all'azione compiuta²⁴.

Sempre in questo contesto è stato opportunamente osservato che non vi sia sigillo quando, al di fuori della confessione, qualcuno rivelasse una confidenza al sacerdote dicendogli di considerarlo “come detto in confessione”²⁵.

¹⁹ «Le secret s'impose par la vertu de religion (à cause du respect dû au sacrement et parce que des indiscretions le rendraient odieux) et en justice. Ce que le prêtre apprendra u confessionnal, il le sait uniquement comeme représentant de Dieu, aucunement de science humaine ou communicable; il doit en faire complètement abstraction; c'est comme s'il ne savait rien», E. JOMBART, «Confesseur», in *Dictionnaire de Droit Canonique*, ed. R. Naz, Paris 1949, col. 41.

²⁰ Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, n. 595.

²¹ Cf. *ibidem*, 569.

²² D. CITO, «Sigilo sacramental», 308.

²³ Una rapida panoramica in: G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*, Pamplona, 2000, 162-163.

²⁴ Cf. *ibidem* 163.

²⁵ «tampoco imponen la obligación del sigilo las confidencias que, fuera de la confesión, se hagan al sacerdote con la cláusula de “bajo secreto de confesión”: al faltar la acusación de los pecados en orden a la absolución, tampoco existe el fundamento del sigilo, aunque obligue entonces el secreto profesional a silenciar aquellas noticias», A. ALONSO LOBO, «Comentario al c. 889», in *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, A. Alonso Lobo-S. Alonso Morán-M. Cabrerros de Anta-T. García Barberena-L. Miguélez Domínguez, Madrid 1964, II, n. 182.

1.4 L'oggetto del sigillo

La dottrina specifica innanzitutto ed evidenzia l'oggetto essenziale del sigillo che è dato da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»²⁶. Circa la necessità di evitare il riferimento alle persone viene opportunamente indicato di evitare «and even the fact that the person went to confession»²⁷. Ma insieme ai peccati e alla persona che se ne è accusata «rientrano nel sigillo sacramentale, altresì, le circostanze della colpa dichiarate in confessione, come l'occasione, il fine, il luogo, il tempo, le modalità, nonché le circostanze della confessione stessa, come potrebbero essere la gravità o meno della penitenza imposta o il diniego dell'assoluzione; evidentemente anche il nome ed il peccato del complice»²⁸. Circa la penitenza imposta si fa notare che la rivelazione è particolarmente proibita qualora permettesse di far sospettare di un peccato e che «non è ritenuta violazione del sigillo, il far riferimento alla penitenza minima che anche per lievissimi peccati è tradizione imporre: Si veda per esempio la recita delle “tre Ave Maria” che, ancora non raramente, viene data»²⁹.

E la *Nota* della Penitenzieria, molto opportunamente specifica che «Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l'assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto»³⁰.

Va, comunque, considerato che non tutto ciò che si conosce in occasione della confessione cade sotto il sigillo. Le parole o le azioni ipoteticamente accusate come rivelatrici della materia del sigillo devono avere una necessaria connessione con essa. Qualora, ad esempio, il sacerdote in occasione della confessione venisse richiesto di un servizio da svolgere (portare la comunione ad un malato), egli non rivelerebbe alcun sigillo espletando quella richiesta poiché, al limite, rivelerebbe una informazione per nulla connessa con la materia caduta in confessione sotto il sigillo sacramentale.

2. Il segreto

²⁶ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, 2000, 345, testo riportato anche nella *Nota della Penitenzieria*.

²⁷ W. OLIVER, *The Competence of the CDF for Delict of the Violation of the Sacramental Seal*, in C. PAPAIE (ed.), *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 19-32: 27.

²⁸ K. NYKIEL, *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, in K. NYKIEL-P.CARLOTTI-A.SARACO (ed.) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 47. «I particolari aggiunti dal penitente, e riguardanti ad esempio l'occasione o i complici, quando la loro manifestazione può rendere noto il penitente e il suo peccato; circostanze di luogo o di tempo; il fatto di aver rifiutato l'assoluzione o di aver imposto una diversa penitenza; i consigli dati, quando essi sono connessi con un determinato peccato; il fatto stesso della ricezione del sacramento, se ciò può indurre a credere che il penitente abbia commesso un peccato specifico; i difetti occulti, resi noti al confessore dall'accusa del penitente», R. GERARDI, *Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti*, EDB 2015, 322.

²⁹ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in ID. (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2015², 159, nota n. 10.

³⁰ *Nota*, n. 1, 1216-1217

Con il termine segreto il legislatore ha voluto configurare l'obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

Can. 983 — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Non soltanto l'interprete, qualora fosse stato autorizzato, ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto. Magari senza volerlo, e quindi senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe ugualmente l'obbligo del segreto.

3. La violazione del sigillo

Se l'obbligo del sigillo nasce *ex iustitia* e *ex religione*, «il confessore che venisse meno a tale dovere peccherebbe d'ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso»³¹, ma «anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato»³². In questo senso la violazione del sigillo «colpisce il cuore del sacramento della penitenza»³³.

3.1 Violazione diretta e indiretta

La violazione del sigillo si distingue in diretta ed indiretta (cf. can. 1386 CIC e 1456 CCEO³⁴).

La violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione³⁵ così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione³⁶.

La violazione indiretta³⁷ si ha invece quando «*si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa*»³⁸. Con l'incisività della lingua latina veniva riassunta «quando *revelatio ista non intenditur sed permittitur*»³⁹.

³¹ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156.

³² E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018², 180.

³³ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156 poiché prosegue l'autore: «non solo è qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa di più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa»

³⁴ Il can. 1456 § 1 CCEO distingue tra violazione diretta e violazione in altro modo.

³⁵ «basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana, 1996², 324.

³⁶ «Qualche esempio potrebbe essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse “Tizio ha rubato al supermercato”; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: “il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso...”; oppure: “al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l'assoluzione”, viola direttamente il sigillo sacramentale», E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 160.

³⁷ «Non bisogna confondere la violazione indiretta con la violazione colposa. Anche la violazione indiretta esige il dolo, ossia la coscienza di rivelare quanto appreso in confessione col pericolo che si riveli pure quanto non espressamente detto», G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza.*, 227-228

³⁸ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 345.

³⁹ A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. II, Romae 1954, n. 167, e continua il testo: «quando sermone vel actione diversa et ad alium finem directa periculum incurritur ne manifestetur quod sigillo tegi debeat. Istud fiet,

3.2 La necessità del dolo

Quanto all'elemento soggettivo va ricordato che per la violazione del sigillo, a mente della normativa canonica (can. 1321 § 2), si richiede il dolo⁴⁰. Infatti, non essendo sufficiente la mera colpa, si richiede nel confessore la consapevolezza «che sta per rivelare una materia conosciuta in confessionale nonostante questo lo voglia. Non v'è pertanto delitto qualora il confessore creda di rivelare materia acquisita "aliunde"; oppure riveli inavvertitamente o per superficialità quanto ha appreso in confessione»⁴¹.

3.3 Indicazioni pratiche per il confessore

La Nota della Penitenzieria ha parole molto forti in merito: «egli semplicemente "non sa" ciò che gli è stato detto in sede di confessione, perché non l'ha ascoltato in quanto uomo ma, appunto, in nome di Dio. Il confessore potrebbe, perciò, anche "giurare", senza alcun pregiudizio per la propria coscienza, di "non sapere" quel che sa soltanto in quanto ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche "interiormente", al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa»⁴².

Pertanto molta attenzione alle "trappole" per il confessore, come il ritornare sulla confessione magari per scrupoli e il "parliamone dopo". In merito a questo ultimo invito fatto da confessore al penitente lo si ritrova in P. Cappello: *de hac re, finita confessione, mecum loquaris*⁴³.

L'obbligo del sigillo non ha scadenze, è per sempre.

4. Esiste un diritto del penitente a gestire il sigillo?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione⁴⁴. In questo caso si rimarrebbe nella sola ottica dell'*ex iustitia* e quindi in una dimensione contrattualistica dove sarebbe prevalente il diritto del penitente che affiderebbe, quasi per contratto, il sigillo al confessore.

A sostegno della tesi si ricorre in genere all'autorità di Tommaso d'Aquino e di quei *probati auctores* che fondandosi sui testi dell'aquinate, hanno sostenuto e sostengono tale "diritto"⁴⁵. Una fonte è *In*

quando vel materia narratur sine aperta personae designatione, vel persona designatur sine materiae indicatione, sed cum periculo manifestandi personam, vel ingerendi suspicionem materiae», *ibidem*.

⁴⁰ Si tratta, infatti di un delitto. In occasione delle osservazioni allo schema CIC del 1980 in merito al can. 1340 (attuale can. 1386) così si legge la richiesta e la risposta della Segreteria della Commissione: «Ad can. 1340. Ad conscientiae tranquillitatem dicatur: "plene conscius sigillum directe violat" (Card. Siri). R. Non est necessarium; subintellegitur quia agitur de delicto: "Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit" (can. 1272, § 2) [attuale can. 1321 § 2]», *Relatio complectens*, 304.

⁴¹ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza*, 227.

⁴² *Nota*, n. 1, 1217.

⁴³ CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, *De Poenitentia*, 604, n. 621.

⁴⁴ Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, 30-34.

⁴⁵ «Cum autem poenitens dat licentiam loquendi confessario, hic notitiam rerum percipit *ut homo*, secundum ipsum *Angelicum*, ideoque *in foro humano*. Porro toto coelo differt profecto, quod sacerdos rem aliquam cognoscat *qua Deus* vel *qua homo*, quod fidelis loquatur *in foro Dei* vel *in foro humano*. Nec sane in potestate poenitentis est, quod res cognita

4 Sent, Dist. 21, q. 3, a. 2:

Art. 2. Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet, alteri prodere.

... (solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, inquantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum. Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis. Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur.

La lettura del testo dell'Aquinate suscita, però alcune riflessioni di base. Innanzitutto Tommaso ribadisce senza dubbio le motivazioni a sostegno della inviolabilità del sigillo primo fra tutte perché essa appartiene all'essenza del sacramento⁴⁶ «così, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, quando cioè il penitente rinunci a tale suo diritto, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevalet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza»⁴⁷. La seconda motivazione a favore della inviolabilità è il rischio dello scandalo⁴⁸:

Nonostante la forza stringente delle due motivazioni, Tommaso prevede la possibilità che il penitente possa concedere al sacerdote la licenza a parlare⁴⁹. Ma ammettere che il penitente possa equivocare, quasi «giocare» con la materia della confessione ritenendo una volta il confessore come Dio e una volta come uomo ci sembra non pienamente condivisibile per il rispetto alla relazione con Dio che una volta realizzata non è più sotto l'unica responsabilità dell'uomo⁵⁰.

Insistere sul testo di Tommaso, inoltre, non renderebbe ragione alle contrarie posizioni di altri maestri. Accanto a quella di Tommaso dovrebbe riprendere spazio la riflessione sulla tesi contraria sostenuta da Duns Scoto⁵¹:

Arg. 1^{um}: licitum est unicuique renuntiare iuri suo; ergo confitenti, cum ius suum sit peccatum suum celari, licet huic iuri renuntiare, licentiando confessorem, ut non teneatur ilud celare.

Ad primum dico quod 'peccatum confessum debere celari' non tantum est ius confitentis, sed ius communitatis, quia ex opposito – scilicet ex revelatione – sequeretur continua perturbatio in communitate, quia passim quilibet reputaret alium abominabilem, et non licet huic renuntiare iuri communitatis, licet suo.

in foro Dei, fiat cognita in foro humano, sine nova atque expressa eiusdem rei communicatione in ipso foro humano facta», F.M. CAPPELLO, *Tractatus*, n. 621.

⁴⁶ «(solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, inquantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

⁴⁷ D.-M.A. JAEGER, *Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*, in K. NYKIEL – P.CARLOTTI – A.SARACO, ed., *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano 2015, 94.

⁴⁸ «Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

⁴⁹ «Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

⁵⁰ Altro è ammettere che il penitente possa in foro extrasacramentale ripetere le accuse: «Cum autem poenitens dat licentiam loquendi confessario, hic notitiam rerum percipit *ut homo*, secundum ipsum *Angelicum*, ideoque *in foro humano*. Porro toto coelo differt profecto, quod sacerdos rem aliquam cognoscat *qua Deus* vel *qua homo*, quod fidelis loquatur *in foro Dei* vel *in foro humano*. Nec sane in potestate poenitentis est, quod res cognita *in foro Dei*, fiat cognita *in foro humano*, sine nova atque expressa eiusdem rei communicatione in ipso foro humano facta». F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, n. 621.

⁵¹ DUNS SCOTO, *Ordinatio*, distinctio 21, q. 2, nn. 56.106-110 (ed. Vaticana, vol. 13, pp. 251. 265-266; cf. ed. Vivès, vol. 18, pp. 730a.750b-751b). Abbiamo accennato alle posizioni di Duns Scoto e Felice Cappello nella relazione *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, tenuta al XXX Corso sul foro interno, 25-29 marzo 2019, Roma, Palazzo della Cancelleria, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica.

Aliter posset dici: esto etiam quod tantum esset ius istius et ius in favorem eius indultum, non liceret isti renuntiare quoad hoc quod confessor esset liber ad revelandum, quia confessor tenetur multiplici iure, naturae scilicet et positivo, quorum nullius revocatio est in potestate confitentis

Appare immediatamente evidente il pregio della posizione scotista per la sottolineatura del valore del sigillo in considerazione del rischio della *continua perturbatio in communitate*.

Attualmente gli autori che pure ammettono tale diritto si limitano alla citazione dei testi dell'Aquinate⁵².

Si è cercato di fondare l'argomentazione anche ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983⁵³. Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del significato proprio del termine⁵⁴. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto iniziale.

Al contrario, e con maggiore ampiezza di motivazioni, si afferma l'assoluta inviolabilità perché «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»⁵⁵. Il tradimento non avverrebbe solo nei confronti del penitente, ma «anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato»⁵⁶. In questo senso la violazione del sigillo «colpisce il cuore del sacramento della penitenza»⁵⁷.

5. Tutela penale della inviolabilità

L'ordinamento canonico dispone di una protezione di tipo penale della violazione del sigillo alla quale aggiunge una protezione nella via amministrativa e processuale particolarmente rinforzata⁵⁸.

5.1 Violazione diretta e indiretta

In ambito penale la duplice fattispecie delittuosa della violazione diretta e indiretta del sigillo genera una diversa figura di pena. La violazione diretta del sigillo è punita con la scomunica *latae*

⁵² Cf tra gli altri F. LOZA, «comentario can. 983» in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III/1, ed. A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez Ocaña, Pamplona 1997², 821-822.

⁵³ Cf in specie: D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law*, «The Jurist» 54 (1994) 446.

⁵⁴ Anche sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua si è ritenuto che il verbo *prodere* significhi «to betray perfidiously, surrender treacherously». Both “perfidious” and “treacherous” denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor*, 446.

⁵⁵ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (Cann. 1378; 1387; 1388)*, in Gruppo Italiano Docenti Di Diritto Canonico (ed.), *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano 1997, 226-227, nota 42; l'Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

⁵⁶ E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi*, 180.

⁵⁷ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156 poiché prosegue l'autore: «non solo è qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa di più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa»

⁵⁸ Cf. D. CITO, «Sigillo sacramentale», 310.

sententiae riservata alla Sede Apostolica (can. 1386 § 1) e con la scomunica maggiore nel CCEO (can. 1456 § 1). La violazione indiretta è un delitto che ammette graduazioni e, pertanto, va punito in proporzione alla sua gravità (can. 1386 § 1 CIC e can. 1456 § 1 del CCEO).

5.2 Violazione del segreto

La violazione del segreto è punita con una giusta pena non esclusa la scomunica (can 1386 § 2 CIC e 1456 § 2 CCEO).

5.3 Captazione o divulgazione

La riforma del Libro VI del CIC ha introdotto, al can. 1386 § 3, la figura delittuosa che era stata già tipificata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la *Captazione con strumenti tecnici o diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*⁵⁹. Per il delitto della captazione e divulgazione la pena è obbligatoria ma da determinarsi a seconda delle circostanze e se chierico anche con la dimissione⁶⁰.

6. Altre forme di tutela

In via amministrativa il legislatore ha previsto varie forme di tutela; si tratta di proibizioni che toccano diverse aree ecclesiali quali l'esercizio del governo, gli ambiti formativi e l'attività processuale.

6.1 Proibizione di usare le conoscenze acquisite in confessione

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 § 1 (CCEO can. 734 § 1) che ribadisce la precedente legislazione:

Can. 984 — § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»⁶¹.

⁵⁹ Tra la bibliografia in merito prima del nuovo libro VI cfr. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012, 31-53; C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano, 2016, 85-102.

⁶⁰ La pena canonica prevista ha subito modifiche nelle normative che si sono succedute fino a quelle della Dottrina della Fede del 2010 che non prevedono più la scomunica ma una pena *ferendae sententiae*; in merito è stato osservato: «Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica *latae sententiae* con l'aggiunta di una pena espiatoria precettiva in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell'incontro sincero del penitente con il Dio "ricco di misericordia e di perdono"», D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 50.

⁶¹ M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 171, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia

È invece lecito al confessore l'uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina⁶² era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione potesse trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell'esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione⁶³.

* Il legislatore poi concretizza tale principio in una specifica proibizione al § 2 (CCEO 734 § 2), quella di usare le acquisizioni fatte in confessione per il governo, fosse anche per il bene e in qualsiasi momento fossero state acquisite:

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.

In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione⁶⁴. In queste dinamiche si nasconde molto l'abuso di potere. Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza.

6.2. Il parere del confessore e direttore spirituale nei cammini formativi

Una particolare protezione del sigillo nei contesti di cammini formativi è la *proibizione di chiedere il parere del confessore*. Il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2). Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere *del* direttore e confessore e non invece la proibizione di chiedere *al* direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto.

6.3. Proibizione di confessare seminaristi, novizi, alunni

Una seconda *proibizione* nello stesso ambito è quella fatta *ai responsabili del cammino formativo di confessare i giovani in formazione*. Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al superiore il divieto di confessare i seminaristi, novizi ed alunni. Il divieto viene formulato con l'equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia

a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», *ibid.*

⁶² Cf ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

⁶³ Cf. CAPPELLO *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

⁶⁴ In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioratis graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.

venir meno il senso del divieto stesso.

6.4. Incapacità ad essere testimoni

In ambito processuale l'assoluta indisponibilità del sigillo viene stabilita con il principio della *incapacità ad essere testimoni nei processi* per i sacerdoti in merito a quanto acquisito in confessione (cf. can 1550 § 2, 2° e CCEO can. 1231 § 2, 2°). Allo stesso tempo viene stabilito anche *chi non può essere teste nelle cause di beatificazione e canonizzazione*. La materia viene trattata esplicitamente nella normativa del competente dicastero⁶⁵.

7. Il sigillo e gli abusi in ambito di pedofilia

Il sigillo sacramentale è stato e, in parte lo è ancora, sotto attacco perché considerato l'ostacolo principale per un accertamento rapido delle responsabilità per i casi di pedofilia. Accanto ad ordinamenti civili che proteggono il sigillo sacramentale, alcune legislazioni hanno emanato norme o auspicato disposizioni a favore della violazione del sigillo sacramentale, soprattutto di recente a fronte degli abusi soprattutto di natura sessuale perpetrati da chierici sui minori⁶⁶.

Non si vogliono coprire le colpe del passato, ma sembra di poter dire che oggi la Chiesa respira aria nuova, sebbene il peccato sia sempre di casa.

Opportuno e necessario distinguere i due ambiti: confessione sacramentale e "foro interno extrasacramentale".

Ancora la Nota della Penitenzieria che ammonisce «qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o canonico e invocarne la giustizia»⁶⁷.

Interessante il recente documento dei Vescovi francesi: Assemblea plenaria della Conferenza episcopale di Francia, 9 novembre 2024: *Repères pour les confesseurs*: «S'il advient qu'un prêtre entende, dans le cadre de la confession, une personne victime de délit ou crime sexuel, mineure, vulnérable ou même adulte, il déploiera - tout en gardant sauf le secret absolu - sa délicatesse pastorale pour savoir si le pénitent a déjà pu confier ces faits à une autre personne en qui il a confiance. Si ce n'est pas le cas, le confesseur l'incitera fortement à le faire. En prévision de telles confessions, il se munira des ressources utiles (numéro d'aide aux mineurs : 119 ; aux adultes : 3919, etc) afin de donner

⁶⁵ L'Istruzione *Sanctorum Mater*, nel Titolo VIII avente come oggetto *Testi e loro deposizioni*, stabilisce le seguenti norme: «Capitolo II. Chi non può essere teste. Art. 101. - § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale. § 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale. Art. 102 – Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vice-postulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico».

⁶⁶ Sono noti i casi dell'Irlanda, Australia, Canada, Cile. Ampia la bibliografia di specie con le fonti normative facilmente reperibili mediante i siti internet, cf. tra gli altri J. SALINAS MENGUAL, *La tutela del segreto de confesión en el contexto del Derecho comparado y de la Nota de la Penitenciaría Apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, *Revista General de Derecho Canónico del Estado* 51 (2019); G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione*, 121-223; si veda anche: C. DONZE, *Breaking the Seal of Confession: Examining the Constitutionality of the Clergy-Penitent Privilege in Mandatory Reporting Law*, 78 *Louisiana Law Review* (2018), consultato online.

⁶⁷ *Nota*, n. 1, 1218.

au pénitent les secours dont il a besoin. Dans son écoute et dans sa parole, le confesseur sera très attentif à la propension des personnes victimes à se sentir indûment coupable».

E di fronte al penitente abusatore? Anche di fronte al penitente delinquente colpevole del delitto di abuso di un minore o persona vulnerabile il confessore non può non agire in vista del perdono, verificando, però, la disponibilità sincera del penitente ad avviare il percorso che lo porti a denunciare all'autorità, al di fuori della confessione il delitto commesso. La presenza di tale disponibilità è, a nostro parere, elemento sufficiente ad integrare la sincerità del pentimento⁶⁸. L'assoluzione non è scontata: se non c'è il pentimento non può esserci perdono

È stato opportunamente osservato che la specifica natura della confessione sacramentale pone il penitente nei confronti del confessore in una condizione diversa da quella di natura quasi contrattuale che si instaura tra cliente o paziente e il professionista: il fedele non potrà mai essere considerato alla stregua di un cliente o come una fonte di informazioni⁶⁹.

Costringere il confessore, anche sotto la minaccia di una pena, a violare in ogni caso il sigillo e il segreto provocherebbe inevitabilmente l'allontanamento dei penitenti, ma anche delle vittime e dei fedeli tutti, traditi nelle loro aspettative di riservatezza. Si perderebbe così una occasione di ricerca della verità.

Concludendo esprimo l'augurio che questi giorni di studio sul foro interno possano aiutare i confessori di oggi a riscoprire la grandezza e la gratuità della Misericordia divina e i confessori di domani ad assumere con lo stupore della Grazia la responsabilità del dono del sigillo pronti a mai tradirlo fino all'effusione del sangue come santi martiri hanno testimoniato.

⁶⁸ Per una trattazione più ampia cf. G. INCITTI, *Aspetti pratici nel sacramento della Riconciliazione riguardanti la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili*, «Periodica» 109 (2020) 581-607.

⁶⁹ Cf. F. PALOMINO LOZANO, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, «Ius canonicum» 59 (2019) 767-809:790-792.